ADOTTATO CON DELIBERE DI C.C. N. 27 DEL 09/10/1991 E N. 45 DEL 20/12/1991

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 18/06/1993

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 29 DEL 27/06/1996

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 02/09/2004

STATUTO

DEL

COMUNE

DI

VEROLAVECCHIA

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

COMUNE DI VEROLAVECCHIA

1. Il Comune di VEROLAVECCHIA è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Note:

---

1. Il primo comma si ispira all'art. 128 Cost., con l'aggiunta del richiamo allo Statuto.

2. Il secondo comma è una trascrizione dell'art. 2, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Articolo 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Verolavecchia è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Verolavecchia e Monticelli D'Oglio.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Verolavecchia.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.10.1951.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonchè i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Note:

1.2 I primi due commi trovano applicazione per i comuni divisi in frazioni. Per gli altri comuni i citati commi potrebbero essere sostituiti dai seguenti:

1. Il territorio del Comune confina con quello dei comuni di: Verolanuova, Pontevico, Quinzano D'Oglio, Borgo S.Giacomo e con la Provincia di Cremona a Sud.

2. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova la sede comunale.

Articolo 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Note:

---

1. L'articolo è una specificazione del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 142 del 1990.

Articolo 4
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 6

Promozione dei beni culturali, dello sport
e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi di volontariato ed associazioni, ai sensi dell'art.7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 63, comma 3, del presente Statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti,

organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 8

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa renumerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7, ed 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e programmi dello Stato e della Regione il Comune può acquisire, per ciascun obiettivo, il parere delle associazioni operanti nel suo territorio.

Note:

---

1. Il primo comma richiama le norme di legge in tema di programmazione.

2. Il Comune può acquisire il contributo delle forze sociali, con le modalità che saranno definite con l'art. 43 dello Statuto.

Articolo 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre ed eventuali pubblicazioni.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

4. Il Consiglio Comunale istituira' una Commissione per favorire la pari opportunità e per promuovere la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi nelle liste e negli organi collegiali del Comune.

Note:

---

1. Il comma 1 è di evidente derivazione dall'art. 3 Cost.

2. L'affermazione del diritto di informazione, di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 142 del 1990, sarà precisata nell'art. 50 dello Statuto.

Articolo 11

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende municipalizzate;

b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;

c.) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi;

e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Note:

---

1. Si riproducono gli istituti indicati dal legislatore nell'art. 22 della legge n. 142 del 1990, con l'aggiunta dei consorzi, previsti dall'art. 25 della legge stessa. La materia è trattata al Capo II del Titolo IV.

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Articolo 12
ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco, con i compiti e con le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco durano in carica per un periodo di quattro anni.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

CAPO I
Articolo 13
Consiglio Comunale - Composizione e funzioni

1. Il Consiglio Comunale di Verolavecchia è costituito dal Sindaco e da n.16 Consiglieri ai sensi dell' art. 1 della legge 25.3.1983 n. 81;

2. Rappresenta la collettività;

3. Determina l'indirizzo politico, sociale ed amministrativo dell'Ente;

4. Controlla la corretta attuazione delle scelte e degli interessi politici e di gestione;

5. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, statali e regionali.

Articolo 14
I Consiglieri Comunali

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera collettività locale Comunale senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione di voto.

2. Le ineleggibilità ed incompatibilità alla carica sono disciplinate dalla legge.

3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione;in caso di surrogazione, appena adottata la relativa deliberazione.

4. La carica di Consigliere cessa per morte, decadenza, dimissioni, o scioglimento del consiglio o per sopravvenuta incompatibilità.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni al Consiglio Comunale loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

6. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegata.

7. Il "Consigliere Anziano" è quello che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di preferenze, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri Comunali ai sensi di legge.

8. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

9. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad un' intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

10. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Articolo 15
Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto dell'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge

5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 16
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni al protocollo del Comune.

Articolo 17
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Nella prima adunanza del Consiglio, i Consiglieri primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al Sindaco i nominativi dei capi gruppo consiliari, anche ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'art. 45 della legge 8.6.1990 n. 142.

3. E' istituita la conferenza dei capigruppo; essa è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore; svolge il ruolo di Commissione permanente per l'aggiornamento dello statuto e per la formazione dei regolamenti comunali.

Articolo 18
Prima adunanza

1. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. L'adunanza, presieduta dal Sindaco, è riservata alla convalida degli eletti, alla comunicazione dei componenti della giunta ed alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dal regolamento di cui all'art. 22.

Articolo 19
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le norme di legge e del relativo regolamento consiliare.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 2 Gennaio al 31 Luglio e dal 1°Settembre al 31 Dicembre di ciascun anno.

3. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) "eliminato";

b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica specificando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

4. Nel caso indicato alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, per

impedimento o assenza del Sindaco, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con lo stesso oggetto, dal vice-Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattrore. Ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, allorquando siano presenti tutti i Consiglieri assegnati al Comune e col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

6. Il Consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Articolo 20
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Articolo 21
Regolamento consiliare

1. Il regolamento consiliare approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, disciplina la procedura di formulazione dell'ordine del giorno, le modalità ed i termini di convocazione del Consiglio, sia in sessione ordinaria che straordinaria, la formulazione e consegna degli avvisi di convocazione, nonchè delle modalità di svolgimento delle sedute, i procedimenti di approvazione degli atti, nonchè i casi di svolgimento della seduta segreta o delle votazioni a scrutinio segreto, nonchè il numero e il funzionamento delle commissioni permanenti. Per le modifiche del regolamento serve la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Il suddetto regolamento è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 22
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio, redige il verbale delle adunanze e lo sottoscrive assieme al Presidente.

4. Il Segretario Comunale è responsabile della formulazione dell'atto deliberativo e delle procedure connesse all'esecutività dello stesso.

Articolo 23
Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 24
Competenza del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono determinate dalle vigenti leggi.

Articolo 25
Le Commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale costituisce Commissioni consiliari e permanenti.

2. Apposito regolamento disciplina la loro composizione,garantendo la partecipazione dei gruppi politici, nonchè la competenza, le procedure, i limiti ed i poteri.

3. Alle commissioni possono essere attribuiti anche poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare.

4. E' esclusa la attribuzione,o la delega, da parte del Consiglio, di poteri deliberativi.

Capo II

Articolo 26
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori, di cui almeno uno in rappresentanza delle frazioni. Gli Assessori sono di norma scelti tra i Consiglieri eletti, ma possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ed aventi requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore.

Articolo 27
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di
Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti,fratelli,coniugi,affini di primo grado,adottandi e adottati.

Articolo 28
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta,tra cui il Vice-Sindaco,e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitariamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori,dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 29
Durata in carica -Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di cessazione,per qualsiasi causa,dalla carica di Assessore,il Sindaco nomina il suo successore.

3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore,il Sindaco assume le funzioni per la durata dell'impedimento. .

4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

Articolo 30
Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (cioè 7 su 17)e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.Se la mozione viene approvata,si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 31
Dimissioni,impedimento,rimozione,decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni,impedimento permanente,rimozione,decadenza o decesso del Sindaco,la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.Sino alle predette elezioni,le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di Assenza o impedimento temporaneo,nonchè negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al I comma,trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Articolo 32
Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della giunta senza giustificato motivo,decade dalla carica.

Articolo 33
Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale,raggruppati per settori omogenei.Ad essi spettano i poteri di indirizzo e di controllo degli uffici e dei servizi.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta,e da quelli da loro firmati.

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco,con apposite deleghe adottate unitamente alle direttive per il loro esercizio,nella prima adunanza della Giunta.

5. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con analogo atto di delega.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della giunta e le modifiche successive.

7. Il Consiglio Comunale adotta un regolamento per l'esercizio dell'attività della Giunta.

Articolo 34
Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale,al Sindaco,agli organi burocratici.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione,da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Articolo 35
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa pure l'ordine del giorno della seduta.

2. La Giunta delibera con l'intervento del Sindaco,o,del Vice-Sindaco,e di almeno due Assessori e a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Nelle votazioni palesi,in caso di parità,prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. La Giunta può sentire,su specifici argomenti,i revisori dei conti,esperti,funzionari comunali,Associazioni o singoli cittadini.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche,salvo diversa decisione della giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori in carica.

7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta,redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente a chi presiede la seduta.

8. Il Segretario Comunale è responsabile della formalizzazione dell'atto deliberativo,della sua pubblicazione all'albo pretorio e degli adempimenti previsti dall'art.45 della legge 8.6.1990 n.142.

Capo III
IL SINDACO
Articolo 36
Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici Comunali.

Articolo 37
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale;ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, rogati Segretario Comunale;

h) provvede all'osservanza dei regolamenti;

i) rilascia attestati di notorietà pubblica;

l) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;

m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990 n.142;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.

o) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal 'Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni;

p) Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

q) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della predetta legge, nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
Istituti della partecipazione
Articolo 38

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di collaborare alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili, fatta salva la competenza istituzionale della G.M. e dei singoli assessorati.

Note:

N.B. I comuni, nella disciplina della materia possono ispirarsi agli strumenti partecipativi, già attuati, nel passato, specie con riguardo all'esperienza del decentramento per quartieri.

Lo Statuto si limita ad individuare gli istituti partecipativi, che dovranno, poi, trovare concreta attuazione con i relativi regolamenti.

1. Ved. art. 6, comma 1, legge n. 142 del 1990. La forma partecipativa qui proposta è riferita alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.

Si è data agli utenti la facoltà, non l'obbligo, di costituirsi in comitato di gestione.

Articolo 39

Consultazioni

1. Il Comune consulta, su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale, e possibile per l'approvazione dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico con le organizzazioni direttamente interessate operanti nel territorio.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Note:

---

1. Cfr. art. 6, comma 3, della legge n. 142 del 1990.

La consultazione è limitata alle parti sociali. Non si è fatto cenno alle assemblee, la forma di consultazione più usuale nel decentramento, visti gli scarsi risultati conseguiti da tale istituto nei grandi comuni.

Articolo 40

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 43, comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione fatta salva la sottoscrizione da parte di un decimo degli elettori votanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Note:

---

1. Cfr. art. 50 Cost.
Si è ritenuto di recepire l'art. 15, terzo comma, della abrogata legge 8 aprile 1976, n. 278, che richiedeva la sottoscrizione da parte di un decimo degli elettori.

Articolo 41

Interrogazioni

1. Le organizzazioni sociali operanti nel Comune, con Statuto proprio possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

3. La possibilità di interrogazione sullo stesso argomento è data una sola volta.

Note:

1.2 La potestà di rivolgere interrogazioni al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale è limitata alle organizzazioni sociali, non ai singoli cittadini, in quanto portatori di interessi individuali.

Articolo 42

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione votante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi e bilancio;
c) c)espropriazione per pubblica utilità;
d) d)designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Note:

---

1. Art. 6, comma 3, della legge n. 142 del 1990. Cfr. art. 71, secondo comma, Cost.

La facoltà di presentare proposte di regolamento e di deliberazioni spetta, oltre che ai singoli consiglieri (art. 14, comma 1, Statuto) ed alla Giunta (art. 39, comma 4), anche al popolo, secondo l'orientamento del Costituente, delle regioni e dell'esperienza del decentramento.

3. L'elencazione delle materie escluse dal diritto d'iniziativa è esemplificativa.

5. E' una disposizione recepita da alcune Regioni (art. 65, comma 1, Statuto Basilicata; art. 52 Statuto Campania; art. 4, comma 4, legge reg. Abruzzo 25 gennaio 1974, n. 6).

Articolo 43

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

Note:

---

1. Qualora il Comune non abbia istituito le Commissioni consiliari permanenti, l'esame sulla ricevibilità ed ammissibilità può essere deferito a Commissione appositamente costituita.

Articolo 44

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; e escluso nei casi previsti dell'art. 46, comma 3, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un quarto della popolazione che abbia diritto al voto, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

NOTE:

---

1. L'istituto del referendum è stato limitato dal legislatore (art. 6, comma 3, legge n. 142 del l99O) a quello consultivo, già praticato dai Comuni nelle recenti esperienze sul traffico urbano.

2. Cfr. art. 60, terzo comma, Statuto Piemonte, dal quale è tratto il presente comma.

CAPO II°
Diritto di accesso e di informazione

Articolo 45

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

NOTE:

---

1. Cfr. art. 7, comma 3, della legge n. 142 del 1990. Si è aggiunto, tra i motivi che vietano l'esibizione degli atti, anche il "pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti".

2. Ved. art. 83, primo comma, del Reg. n. 297 del 1911.

Articolo 46

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì; il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

NOTE:

1.2. Ved. artt. 7, comma 4, della legge n. 142 del 1990 e 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

TITOLO IV°
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'Amministrazione comunale

Articolo 47

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai dirigenti (quando presenti nell'organico).

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali.

NOTE:

1.2. Ved. art. 51, comma 1, prima parte, e comma 2, della legge n. 142 del 1990.

3. La ripartizione dei vari uffici e servizi deve essere correlata alle esigenze dei singoli assessorati, in modo da evitare che un singolo ufficio debba dipendere da piu assessori. Le aree (o dipartimenti) sono comprensive di più settori, costituenti gli uffici o servizi comunali.

Articolo 48

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. I1 regolamento disciplina:
a) la dotazione organica del personale; i
b) le procedure per l'assunzione del personale;
c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
d) 1' attribuzione al Segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.l42.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. I1 Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

NOTE:

---

1. Cfr. art. 51, comma 1, prima parte, della legge n. 142 del 1990.

2. Art. 51, comma 8, della legge n. 142.

3. Lett.d): cfr. art. 51, comma 1, seconda parte, della legge n. 142; lett. e): cfr. art. 51, comma 10, della legge n. 142.

Articolo 49

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.

3. Il Segretario comunale e i dirigenti esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

NOTE:

---

1. Cfr. art. 52, comma 3, della legge n. 142 del 1990. I1 Segretario "dirige" uffici e servizi nei comuni in cui non e prevista la qualifica dirigenziale.

Articolo 50
Vice Segretario

1. E, prevista la figura del Vice Segretario che coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

NOTE:

---

1. Ved. art. 52, comma 4, della legge n. 142 del 1990. La sua previsione è facoltativa.

CAPO II°

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Articolo 51

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applica l'art. 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

NOTE:

---

1. Cfr. artt. 23 e 25 della legge n. 142 del 1990.
3. Cfr. art. 16 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

Articolo 52

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è nominato dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 55, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio comunale con votazione separata. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale, che lo può scegliere tra i dirigenti della qualifica apicale o tramite concorso pubblico per titoli ed esami o dandone incarico al Segretario comunale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

NOTE:

---

3. Nulla vieta che la carica di direttore possa essere attribuita al Segretario comunale, il quale nei piccoli comuni e l'unico dirigente.

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 53

Convenzioni (1)

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

NOTE:

---

(1) La dottrina civilistica identifica - convenzioni -, delle quali parla l'art. 31 delle preleggi, nei - contratti -. La dottrina pubblicistica definisce la - convenzione - come l'accordo di due o più enti per esercitare insieme un dato servizio o per regolare l'uso dei beni demaniali di comune interesse.

Articolo 54

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. precedente, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 55
Unione dei Comuni (1)

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il regolamento dell'unione: a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme; b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

NOTE:

---

(1) L'inserimento di questo articolo nello statuto si rende necessario solo in caso di previsione della fusione del Comune con altro contermine; comunque riguarda i Comuni fino a 5.000 abitanti.

Articolo 56

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Articolo 57

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

Articolo 58
Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V°
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 59

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

NOTE:

1.2. Cfr. art. 84, commi primo e secondo, del T.U. n. 383 del 1934; art. 175 del Reg. n. 297 del 1911.

3. Si fa riferimento ad un regolamento sull'amministrazione del patrimonio, che dovrà disciplinare tutta la materia già contenuta nel .T.U. n. 383 del 1934, nel Reg. n. 297 del 1911 e nei R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827. Nulla vieta comprendere la normativa sul patrimonio nel regolamento di contabilità, di cui all'art. 66, comma l. del presente Statuto.

Articolo 60

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

NOTE:

---

1. Ved. art. 290, primo comma, del T.U. n. 383 del 1934. Si è fatto riferimento alla legge sull'equo canone, che è applicabile anche negli enti pubblici.

Articolo 61

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

NOTE:

---

1. Il regolamento sui contratti è previsto dalla legge (art. 59, comma 1).

2. Cfr. art. 32, lett. m), della legge n. 142 del 1990. I contratti di competenza del Segretario comunale e di altri funzionari sono, di norma, quelli di economato, ma il regolamento può stabilire limiti di valore, ripartendo la competenza tra Giunta, Segretario e/o dirigenti.

3. E' fatta salva altra disciplina.

Articolo 62

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del presente Statuto.

NOTE:

---

1. Cfr. art. 59, comma 1, della legge n. 142 del 1990, che fa riferimento al regolamento di contabilità.

Articolo 63

Controllo economico-finanziario

1. I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

NOTE:

1.2. Poiché i dirigenti hanno la responsabilità della gestione dei singoli capitoli relativi ai servizi cui sono preposti (art. 72, comma 3, lett. f, Statuto), è naturale che essi verifichino periodicamente l'andamento dell'amministrazione ed i risultati conseguiti.

Articolo 64

Controllo di gestione

1. Il Sindaco o delegato, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. Il Sindaco o delegato trasmette, semestralmente, ai capigruppo ed al Revisore del Conto, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VI°
L'ATTIVITÀ' NORMATIVA
Articolo 65
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto.

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

NOTE:

---

1. Si tratta di principi generali, ricavabili dall'ordinamento o dalla legislazione:
d): ved. art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile;
e): ved. art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Articolo 66

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, ai cittadini, ai sensi dell'art. 46 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

NOTE:

---

1. Si amplia il campo dell'iniziativa, che per la passata legislazione era di attribuzione della sola Giunta Municipale (art. 139, n. 7, T.U. n. 148 del 1915).

2. Per la competenza della Giunta, cfr. art.93 del Reg. san. del 1901 e art. 38, comma 8, dello Statuto.

3. Cfr. art. 62, terzo comma, del T.U. n. 383 del 1934, come sostituito dall'art. 21 della legge 9 giugno 1974, n. 530.

TITOLO VII°
REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 67

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

NOTE:

1.2.3. Si è fatto riferimento alle analoghe norme stabilite dagli statuti regionali.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

STATUT96